

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il concordato preventivo biennale, previsto dal D.Lgs. 13 del 2024, è una misura introdotta per promuovere una maggiore collaborazione tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso fiscale. Questo istituto consente ai contribuenti di piccole e medie dimensioni, come imprese e professionisti, di concordare anticipatamente il carico tributario con l'Agenzia delle Entrate per un periodo di due anni (o uno, nel caso dei contribuenti forfetari), offrendo stabilità e certezza fiscale.

1. Finalità del concordato preventivo biennale

L'introduzione di questo strumento ha come scopo principale quello di prevenire i contenziosi e favorire l'adempimento spontaneo da parte del contribuente. Il concordato si inserisce in una strategia più ampia di contrasto all'evasione fiscale, con una riduzione dei controlli successivi.

Grazie a questa misura, il contribuente può stabilire con l'Amministrazione Finanziaria il reddito imponibile e il valore della produzione ai fini IRAP per un periodo di due anni (o uno), eliminando il rischio di accertamenti e verifiche future, salvo in caso di frode o irregolarità gravi.

2. Soggetti ammessi

Il concordato preventivo biennale è destinato a soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di "minori dimensioni". Possono accedere al regime concordatario, in particolare:

- Contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
- Esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che aderiscono al regime forfetario previsto dalla Legge n. 190 del 2014.

Non possono accedere al concordato:

- I soggetti con debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro se definitivamente accertati con atti impositivi non impugnabili alla data del 31/12/2023, a meno che tali debiti non siano stati rateizzati o sospesi;
- Coloro che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno degli ultimi tre periodi d'imposta;
- I contribuenti che hanno riportato condanne per reati tributari, reati societari o di riciclaggio nei tre anni precedenti;
- Limitatamente ai soggetti ISA, non possono accedere se nel primo anno cui si riferisce la proposta (2024) la società/ente è interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) o se vi sono modifiche della compagine societaria nelle società di persone;
- Limitatamente ai soggetti ISA, non possono accedere se hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito;

- Limitatamente ai soggetti in regime forfetario, non possono accedere i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (quindi nel 2023, in caso di adesione per il 2024).

3. Durata e periodo di applicazione

Per i contribuenti che applicano gli ISA, il concordato ha una durata di due anni. Il primo biennio di applicazione è il 2024-2025, e, al termine di questo periodo, sarà possibile richiedere il rinnovo per i due anni successivi.

Per i contribuenti forfetari, il concordato ha una durata limitata ad un anno, quindi per il periodo d'imposta 2024.

4. Proposta di concordato

L'Agenzia delle Entrate sarà incaricata di formulare una proposta di concordato che includa il reddito d'impresa e il valore della produzione ai fini IRAP. Questa proposta verrà elaborata dall'Agenzia tenendo conto dei dati fiscali disponibili e di eventuali altri parametri che riflettano la reale capacità contributiva del soggetto.

Per i contribuenti che applicano gli ISA, il reddito oggetto di concordato sarà il reddito ordinario derivante dall'attività economica, con l'esclusione di componenti straordinarie, come plusvalenze e sopravvenienze attive o passive.

Per quanto riguarda i contribuenti forfetari, invece, la proposta riguarderà il reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

5. Effetti dell'accettazione

In caso di adesione il contribuente sarà obbligato a dichiarare, per il periodo di durata del concordato, i redditi e il valore della produzione concordati con l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei quali calcolare le imposte.

Qualora il reddito effettivamente prodotto risultasse inferiore a quello concordato, il contribuente sarà comunque tenuto a dichiarare e tassare il reddito concordato.

Se invece il reddito effettivo dovesse superare il reddito concordato, la parte eccedente non sarà tassata, garantendo così un beneficio fiscale significativo (salvo il caso in cui i redditi effettivi superano la soglia di € 7.746.853 per i soggetti ISA e di € 150.000 per i forfetari).

È previsto, per il primo anno di applicazione del concordato, un nuovo metodo di calcolo per il secondo acconto d'imposta dovuto per il 2024, diversificato in base al metodo se storico o previsionale.

- Acconto delle imposte sui redditi determinato con il metodo storico → dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente;
- Acconto dell'IRAP determinato con il metodo storico → dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;

- Acconto determinato con il metodo previsionale → la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Per il saldo delle imposte dovute in applicazione del concordato, è possibile optare per un'imposta sostitutiva sulla differenza tra il reddito dichiarato per il 2023 e quello proposto per il 2024. L'imposta sostitutiva va dal 10% al 15% per i soggetti ISA a seconda del punteggio conseguito, oppure è pari al 10% per i soggetti forfetari (o 3% in caso di nuova attività), da applicare sulla differenza tra reddito dichiarato e concordato.

Sono previste delle circostanze eccezionali sfavorevoli che, qualora comportassero una riduzione del reddito concordato di oltre il 30%, portano alla cessazione del concordato dal momento in cui avviene la circostanza eccezionale.

È inibito il potere dell'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti sui periodi d'imposta concordati, salvo i casi di frode o irregolarità gravi (irregolarità che portano ad uno scostamento del reddito superiore al 30%).

6. Modalità di accesso

Per aderire al concordato preventivo biennale, il contribuente deve visionare e accettare la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti, entro determinate scadenze annuali, i programmi necessari per elaborare e presentare la proposta al contribuente o agli intermediari.

L'adesione dovrà essere formalizzata entro il 31 luglio di ogni anno, con un'eccezione per l'anno d'imposta 2024, per il quale il termine è fissato al 31 ottobre 2024.

Treviso, 9 ottobre 2024